



COMUNE DI COSTA MASNAGA
PROVINCIA DI LECCO

www.comune.costamasnaga.lc.it

CAP 23845 - TEL 031-358981 - FAX 031-879022 - P.IVA 00603040130 - COD. FISC. 82002850137

REGOLAMENTO

PER ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

DEL CENTRO SOCIALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 25.6.2015

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI REALIZZATI NEL
^CENTRO SOCIALE^ DI COSTA MASNAGA**

Il Centro Servizi Sociali è una struttura polifunzionale costituita per la realizzazione e il coordinamento a livello comunale di tutti i servizi socio-assistenziali.

- Art. 1 -** Gli alloggi realizzati, ricompresi nel I lotto del Centro Sociale vengono assegnati in locazione a nuclei familiari di non più di due persone così costituiti:
- a) uno o due persone autosufficienti
 - b) una persona autosufficiente con un disabile*, totalmente inabile al lavoro, nel nucleo familiare
 - c) un disabile* autosufficiente
 - d) una persona autosufficiente ed una persona non autosufficiente o parzialmente autosufficiente.

Gli interessati non devono:

1) essere proprietari di alloggi o titolari di diritti di godimento e di usufrutto di alloggi su tutto il territorio nazionale.

2) **avere un reddito ISEE familiare non superiore a € 15.494,00.**

Per le persone il limite minimo di età è stabilito in 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. In caso di nuclei familiari di tipo a) e d) si fa riferimento all'età del più anziano, purché l'altra persona abbia almeno 50 anni. In caso di nuclei familiari di tipo b) si fa riferimento solo all'età della persona autosufficiente, con un abbuono di anni 10 sull'età della stessa (es. donna di anni 45 con figlio disabile a carico).

Ai nuclei familiari di tipo c) è parimenti riconosciuto l'abbuono di anni 10 sull'età.

- Art. 2 -** L'assegnazione in locazione è riservata ai nuclei familiari di cui all'art. 1, residenti nell'ambito del territorio comunale del Comune di Costa Masnaga all'atto di pubblicazione del bando. Sono comunque ammessi a partecipare gli anziani autosufficienti ricoverati in case di cura o di riposo che hanno sede fuori dal territorio comunale e che alla data dell'avvenuto ricovero siano stati residenti nel Comune di Costa Masnaga.

- Art. 3 -** Le assegnazioni in locazione degli alloggi si effettuano mediante la relativa graduatoria formulata secondo le successive disposizioni.

- Art. 4 -** Per procedere alla compilazione della graduatoria verrà emesso un pubblico bando di concorso del quale verrà data adeguata informazione, come previsto dall'art. 66 dello Statuto comunale. Tutti i cittadini interessati ed in possesso dei prescritti requisiti devono presentare domanda nei termini stabiliti dal bando.

- Art. 5 -** Le domande complete di tutta la documentazione prescritta per l'assegnazione dei relativi punteggi (art.7) devono essere presentate presso gli uffici comunali. L'ufficio Servizi Sociali e Assistenziali, dopo l'esame istruttorio della documentazione allegata alla

domanda e la conseguente compilazione della graduatoria da redigere sulla base dei criteri contenuti nel presente Regolamento, **la trasmette al Sindaco per la presa d'atto da parte della Giunta Comunale e la successiva approvazione da parte del Responsabile del Servizio Assistenziale.**

Art. 6 - La variazione della condizione o del nucleo familiare degli assegnatari non comporta decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, purché rientri comunque in una di quelle previste dall'art. 1.

La perdita del requisito dell'autosufficienza di cui all'art. 1 da parte dell'assegnatario unico o di entrambi gli assegnatari, comporta la decadenza dall'assegnazione. In tale caso l'alloggio deve essere lasciato libero entro il termine massimo di un anno.

Per invalidità temporanea è possibile l'ospitalità di un assistente familiare, per un periodo massimo di 360 giorni, previa comunicazione al Comune.

Per comprovati motivi o per particolari situazioni familiari, la Giunta Comunale può valutare e concedere deroghe alle variazioni di condizione e di composizione del nucleo.

Art. 7 - La formulazione della graduatoria avverrà tramite un punteggio che verrà assegnato come segue:

A) SINGOLI O COPPIE

1) Senza parenti in discendenza diretta. punti 8

2) I cui parenti sono impossibilitati economicamente a prestare una assistenza adeguata. Tale impossibilità deve essere documentata con apposita relazione dell'ufficio competente punti 3

3) per ogni scatto di cinque anni a partire dal **sessantesimo** anno d'età per gli uomini e dal **cinquantacinquesimo** per le donne. punti 2

Nel caso di nuclei familiari di tipo a) il punteggio è dato dalla somma delle età degli interessati per ogni scatto di 10 anni oltre i **115 anni**. punti 2

Nel caso di nuclei familiari di tipo b) e c) punti 10

* la disabilità valutata deve essere pari o superiore al 70%

Nel caso di nuclei familiari di tipo d)	punti 5
B) Condizioni di antigienicità dell'alloggio con documentazione rilasciata dal medico di igiene (in base a sopralluogo richiesto d'ufficio).	punti 6
C) Carenza di dotazione di servizi inerenti all'alloggio, accertato dall'ufficio competente.	
1) Abitazione senza acqua corrente	punti 1
2) Abitazione senza energia elettrica	punti 1
3) Servizio igienico all'esterno dell' U.I.	punti 1
4) Esistenza di barriere architettoniche all'interno dell' U.I.	punti 1
5) Esistenza di barriere architettoniche all'esterno dell' U.I.	punti 1
TOTALE	punti 5
D) Provvedimento di pubblica utilità sull'alloggio occupato.	punti 4
E) Ordinanza esecutiva di sfratto per l'alloggio occupato.	punti 5
F) Concessione edilizia di ristrutturazione riguardante l'immobile occupato	punti 4
G) Coabitazione con altro nucleo familiare da due anni, non legato da vincoli di parentela nel caso di indice di affollamento superiore ad uno	punti 2
H) Coabitazione con altro nucleo familiare da due anni, legato da vincoli di parentela, nel caso di indice di affollamento superiore ad uno.	punti 1
I) Necessità di servizi socio sanitari documentati da certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario, e relazione dell'assistente sociale. Tali necessità vanno considerate nel	

loro complesso in relazione anche alla possibilità di offrire i relativi servizi.

fino a

punti 2

Ⓛ) Tempo di residenza totale nel Comune (anche in periodi non consecutivi).

FINO A CINQUE ANNI

punti 0

DA CINQUE A QUINDICI ANNI

punti 1

DA QUINDICI A TRENT'ANNI

punti 3

DA TRENTA A QUARANTACINQUE ANNI

punti 5

OLTRE I QUARANTACINQUE ANNI

punti 6

Nel caso di coppia il punteggio viene attribuito a chi ha il maggior numero di anni di residenza nel Comune.

Ⓜ) Ricoverati autosufficienti in case di cura o di riposo o simili per i quali il Comune di Costa Masnaga procede all'erogazione periodica di contributi.

punti 1

Ⓝ) Livello di reddito ISEE

1) Reddito sino al 50% per tetto per l'accesso al bando

punti 6

2) Reddito compreso fra il 50,1% e il 75% del tetto per l'accesso al bando

punti 3

3) Reddito fra il 75,1% e il tetto per l'accesso al bando

punti 0

Le caratteristiche sopra citate dovranno essere possedute al momento della pubblicazione del bando e dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 8 - L'integrazione o la formulazione di successive graduatorie, che verrà operata con cadenza massima triennale a partire dalla data di approvazione del primo bando di assegnazione, comporta l'applicazione delle medesime formalità e disposizioni, fatte salve eventuali modifiche al presente regolamento. La nuova graduatoria sostituisce ed annulla la precedente.

Art. 9 - Il responsabile del Servizio Sociale e Assistenziale provvede all'assegnazione in locazione degli alloggi seguendo l'ordine della graduatoria. L'assegnazione in locazione degli alloggi comporta a carico degli assegnatari il pagamento del canone di locazione così come è

determinato con riferimento ai parametri della legge n.392/1978 e calcolato così come risulta dalla seguente tabella:

FASCIA N. 1 - Pagamento del 40% del canone

FASCIA N. 2 - Pagamento del 60% del canone

FASCIA N. 3 - Pagamento del 70% del canone

FASCIA N. 4 - Pagamento del 80% del canone

FASCIA N. 5 - Pagamento del 100% del canone

FASCIA N. 6 - Pagamento del 110% del canone.

FASCIA N. 7 - Pagamento del 130% del canone.

La Giunta Comunale determina annualmente entro il mese di novembre, ai fini dell'applicazione del canone dell'anno successivo la misura di ciascuna delle n. 7 fasce di reddito di cui sopra, adeguandole sia all'Istat che alle disposizioni legislative vigenti in materia di prestazioni sociali.

La Giunta Comunale, in presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, può altresì autorizzare il pagamento del canone annuale in rate mensili o trimestrali, in luogo delle n. 2 rate semestrali.

Reddito: il reddito da considerare è quello ISEE vigente. Ove l'assegnatario non consegna l'attestazione ISEE, nei termini richiesti per il calcolo del canone annuo, lo stesso sarà determinato d'ufficio sul valore della fascia più alta.

Le fasce di reddito per la determinazione del calcolo di locazione verranno aggiornate e/o integrate con cadenza massima triennale a partire dalla data di approvazione dell'ultimo bando di assegnazione, fatte salve eventuali modifiche al presente regolamento.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni dalla stipula del relativo contratto di assegnazione.

Ove l'assegnatario si allontani dall'alloggio per un periodo superiore a mesi 6 deve darne comunicazione al Comune di Costa Masnaga, motivandone l'assenza.

Sono inoltre a carico di ogni assegnatario le spese di riscaldamento, luce e gas, e tutto quanto risulta nelle norme a carico dell'inquilino. Annualmente entro il mese di dicembre il Responsabile del Servizio provvede all'aggiornamento del canone annuo dandone comunicazione agli assegnatari.

Art. 10 - L'Amministrazione Comunale procederà alla regolarizzazione delle locazioni mediante stipula di appositi contratti di affitto per ogni singolo appartamento. Le spese contrattuali e di registrazione, sono a carico dell'assegnatario.

Art. 11 - Non si possono cumulare i punteggi di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H, .

Art. 12 - A parità di punteggio finale vale la somma dei punti B, C, D, E, F, H, L, previsti dall'art. 7, fatte salve le prescrizioni dell'art. 11. Se sussiste ancora una parità di punteggio si dà la precedenza alla persona più anziana, se sola. Per le coppie si considera la somma degli anni.

ANNO 2015

FASCE DI REDDITO sulla base del valore ISEE

FASCIA N.1 40% DEL CANONE PREVISTO	FINO A € 2.500,00
FASCIA N.2 60% DEL CANONE PREVISTO	DA € 2.501,00 A € 5.000,00
FASCIA N.3 70% DEL CANONE PREVISTO	DA € 5.001, A € 7.500,00
FASCIA N.4 80% DEL CANONE PREVISTO	DA € 7.501,00 A € 10.000,00
FASCIA N.5 100% DEL CANONE PREVISTO	DA € 10.001,00 A € 12.500,00
FASCIA N.6 110% DEL CANONE PREVISTO	DA € 12.501,00 A € 15.000,00
FASCIA N.7 130% DEL CANONE PREVISTO	DA € 15.001,00